



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

N. 78 del 21/09/2026

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2026".

IL RESPONSABILE AREA 2

Richiamato il decreto sindacale n. 29 del 24/07/2024;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 07/01/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Richiamato il PIAO 2026 - 2028 approvato con delibera di G.C. n. 37 del 20/04/2026;

Richiamato il CCNL 2022 – 2024 del 23 febbraio 2026;

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- la disciplina di riferimento per la quantificazione del Fondo è attualmente dettata dall'art. 79 del Ccnl 16.11.2022, integrata dalle disposizioni del nuovo Ccnl 2022/2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026

Dato atto che, le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in:

- A RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- A RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1 CCNL 2016/18);
 - Risorse stabili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (01/04/2023), rapportate al part time, in caso di part time originario (CFL ARAN 223);

Dato atto altresì che l'art. 58 del Ccnl 2022/2024 introduce le seguenti integrazioni alla parte stabile:

- comma 1: a decorrere dall'01.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del Ccnl 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione;
- comma 3: le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14 comma 1-bis del d.l. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1, Ccnl 16.11.2022;

Richiamato l'art 14, comma 1 bis, D.L. 25 del 14 marzo 2025 convertito con modificazioni dalla Legge 69 del 9 maggio 2025: *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per*

cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.”

Dato atto delle indicazioni operative per l'applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, fornite con circolare RGS prot. 175706 del 27/06/25;

Preso atto che, in relazione alla suddetta facoltà di incremento, previa verifica del rispetto pluriennale dei vincoli legislativi e di spesa di seguito indicati:

- “valori soglia” d.m. 17/03/2020, valore computato al lordo di oneri;
- tetto generale della spesa del personale ex art. 1, commi 557, L. 296/2006; maggiore spesa computata al lordo di oneri ed Irap;
- sostenibilità finanziaria pluriennale, asseverata dall'organo di revisione contabile

Considerato il Comune di Marciana, nel rispetto dei suddetti vincoli legislativi ha incrementato, con decorrenza 2025, la parte stabile del fondo per un importo di € 15.000,00, destinando € 5.732,07 all'innalzamento del salario accessorio delle EE.QQ, anche per l'anno 2026;

Dato atto che, con il recente orientamento applicativo **Aran id 37607**, pubblicato in data 30.06.2026, è stata fornita una diversa interpretazione dell'art. 56, comma 1, del CCNL 2022-2024, secondo la quale:

- l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) corrisposta negli anni 2022 e 2023 a titolo di anticipazione degli incrementi stipendiali, per effetto di quanto previsto dai primi due alinea dell'art. 56, comma 1, CCNL 2022/2024, muta retroattivamente la sua natura diventando stipendio tabellare a tutti gli effetti;
- Conseguentemente, secondo l'interpretazione dell'Aran, aumenta – seppure di un importo molto contenuto – il differenziale stipendiale iniziale riconosciuto con decorrenza 1° aprile 2023 ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. b) del CCNL 2019-2021.
- L'onere derivante dal ricalcolo è posto a carico del Fondo delle risorse decentrate, nel quale trovano copertura i differenziali stipendiali, sia storici sia di nuova istituzione.

Considerato che:

- l'art. 56, comma 1, del contratto del 23/02/2026, citato dall'Aran, subito dopo avere detto che per il 2022 e 2023 viene confermato quale unico beneficio contrattuale la Ivc al tempo erogata, dispone espressamente anche che dal 2024 quegli stessi importi sono riassorbiti e ricompresi dagli incrementi di cui alla Tabella A. Il contratto sembra quindi individuare negli incrementi tabellari delle Aree l'unico beneficio economico definitivo, senza più alcun riferimento alle previgenti posizioni economiche.
- L'art. 79, comma 3, lett. b, del Ccnl 16/11/2022 ha espressamente disposto la fuoriuscita dal 01/04/2023 dell'importo delle vecchie p.e.o. dalla nozione di stipendio tabellare;

- il Ccnl 23/02/2026, nell'integrare le regole di costituzione del fondo, non ha previsto l'ipotesi di un incremento della parte stabile per il ricalcolo del costo dei differenziali storici

Ritenuto, per quanto sopra esposto, in via prudenziale e nelle more di eventuali ulteriori chiarimenti interpretativi o applicativi, di non procedere, allo stato, all'applicazione dell'orientamento applicativo Aran id 37607, rinviando l'eventuale rideterminazione del differenziale stipendiale iniziale e il conseguente adeguamento del Fondo delle risorse decentrate a successive determinazioni.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

RICHIAMATE le disposizioni contrattuali e legislative che consentono di incrementare ulteriormente la parte variabile in deroga ai limiti finanziari ordinari:

- Incremento ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2022 (art. 79, comma 3, Ccnl 16.11.2022): in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, è data facoltà agli Enti di incrementare le risorse variabili di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse:
 - sono escluse dal limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
 - vanno ripartite proporzionalmente tra il Fondo risorse decentrate e il budget per le posizioni organizzative (EQ) sulla base della consistenza degli stessi nell'anno 2021;
 - come chiarito dall'orientamento ARAN CFL 211, possono essere stanziati anche negli anni successivi al 2022 fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio;
- Incremento ai sensi della Legge di Bilancio per l'anno 2025 (art. 58, comma 2, Ccnl 2022/2024): in attuazione dell'art. 1, comma 121, della legge 207/2024, è prevista l'ulteriore facoltà di incrementare le risorse di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2021. Anche tali risorse:
 - operano in deroga al limite dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
 - devono essere ripartite proporzionalmente tra Fondo e retribuzione di posizione/risultato delle EQ, sulla base della consistenza degli stessi nell'anno 2024.
- Incremento di cui all'art. 8, comma 3, d.l. 13/2023, convertito in legge 41/2023: *“Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legi-*

slativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016."

Richiamato l'art. 20 del Ccnl 2022/2024, il quale prevede la facoltà di destinare ulteriori risorse al finanziamento del lavoro straordinario, in aggiunta a quelle storiche ex art. 14 Ccnl 1.4.1999;

Precisato che tale facoltà:

- deve essere attuata nel rigoroso rispetto del limite complessivo di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- per gli enti privi di dirigenza può comportare la riduzione del Fondo risorse decentrate, ove necessario ai fini del rispetto del predetto limite;
- in tale ultimo caso richiede apposito accordo in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera al), del Ccnl 2022/2024.

Richiamato, altresì, l'art. 60 del Ccnl 2022/2024, che prevede il conglobamento di una quota nello stipendio tabellare dell'indennità di comparto con contestuale riduzione permanente delle risorse stabili del fondo risorse decentrate, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di sottoscrizione della preintesa del Ccnl 2022/2024, ovvero dal 01.01.2026.

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello

Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs 135/2018 che esclude dal limite gli incrementi derivanti dai Ccnl successivi all'entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 e le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate in deroga alle facoltà assunzionali vigenti;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."
- l'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021 che ribadisce il rispetto del limite del 2016, specificando le esclusioni per le voci indicate ai commi 1 (lett. b e d), 1-bis e 3;

Rilevato, pertanto che risultano escluse dalla verifica del limite 2016 le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3G e B1 e tra D3G e D1;
- art. 58, comma 1, Ccnl 2022/2024;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01.01.2019, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01.01.2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 56/2017 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art. 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle Elevate Qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- art. 58, comma 2, Ccnl 2022/2024, incremento del fondo nonché del *budget* delle Elevate Qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2021, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2024;
- incremento di cui all'art 8, comma 3, del d.l. 13/2013;
- incremento di cui all'art 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025.

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano per il Comune di Marciana

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa/ elevata qualificazione;
- salario accessorio del segretario comunale;

Evidenziato che la RGS, con circolari a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Richiamato il disposto dell'art. 3, comma 3, del D.L. 19/2026 che dispone: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”*

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalle seguenti decurtazioni:

- Consolidata, di cui all'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, per gli anni 2011/2014, di complessivi € 6.940,05;
- decurtazione di cui all'art 7, comma 4, lettera u), del Ccnl vigente, pari ad € 5.732,07, già definita in sede di contrattazione decentrata lo scorso anno quale operazione complementare all'incremento di cui all'art 14, comma 1 bis, D.L. 25/25;
- Decurtazione di cui all'art 60, comma 2, del Ccnl 2022/2024, per conglobamento quota di indennità di comparto nello stipendio tabellare, importo pari ad € 3.327,72

Richiamato l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento

economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi nel corso del 2026, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore (29,67 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (24,00 unità rapportate alla percentuale di part time);

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 **è adeguato in «aumento» per l'importo di € 38.548,80**, come rappresentato nella tabella che segue, di calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019:

LIMITE 2016 (voci rilevanti)	167.361,57	dato consolidato
fondo 2018 (voci rilevanti)	105.072,46	dato consolidato
budget p.o. 2018 (stanziamento)	64.985,74	
totale 2018	170.058,20	
n. dipendenti 31/12/2018 totali	25,00	aventi diritto trattamento accessorio
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	24,00	
QMP	6.802,33	da applicare a nuove unità assunte

ANNO DI VERIFICA - 2026			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t. riportare % colonna A	valore
A TEMPO PIENO	356,00		356,00
A P.T. 50%	0	50	0,00
A P.T. 69,44%	0	69,44	0,00
A P.T. 70 %	0	70	0,00
A P.T. 75%	0	75	0,00
A P.T. 83,33%	0	83,33	0,00
A P.T. 88,89%	0	88,89	0,00
TOTALE CEDOLINI GENERALE			356,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			29,67
△ (differenziale dotazione)	5,667		
ADEGUAMENTO 2026	38.548,80		
LIMITE 2016 ADEGUATO	205.910,37		

Riscontrato che il limite è quantificato in **€ 205.910,37**, come da prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	
	ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	113.605,85
DECURTAZIONE CONSOLIDATA ART. 1 COMMA 456 L. 147/2013 (con segno meno)	6.940,05
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-
DECURTAZIONE FONDO PER INCREMENTO STANZIAMENTO E.Q. ART 7 COMMA 4 CCNL (con segno meno)	-
DECURTAZIONE FONDO PER INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO (con segno meno)	-
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	-
TOTALE FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE SOGGETTO AL LIMITE	106.665,80
TOTALE COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	-
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)	-
TOTALE FONDO DIRIGENTI SOGGETTO AL LIMITE	-
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO	57.781,20
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. CONCORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL FONDO ART. 7 COMMA 4 LETT U) CCNL 2019/21	-
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO, QUOTA PARTE E.Q., INCREMENTO PERSONALE D.L. 34/2019	-
INCREMENTO E.Q. CON DECURTAZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALI ART. 11-BIS DEL D.L. 135/2018 (RISORSE FUORI LIMITE)	-
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 3 CCNL 2019/2021 (RISORSE FUORI LIMITE)	-
INCREMENTO SALARIO ACCESSORIO E.Q. AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 (RISORSE FUORI LIMITE) (quota 2026+ recupero quota 2025)	-
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO E GALLEGGIAMENTO) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA. SOLO IMPORTI SOGGETTI LIMITE	2.914,57
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	-
FONDO STRAORDINARIO	-
INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - CCNL 2022/2024	-
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA - ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	167.361,57
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 D.L. 34/2019	38.548,80
LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017 ADEGUATO AI SENSI ART. 33 D.L. N. 34/2019	205.910,37

Rilevato che è possibile impiegare lo spazio finanziario, correlato all'ipotesi di aumento della dotazione organica conseguente all'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, di cui sopra, destinando l'importo presuntivamente disponibile di € 38.548,80 come segue:

- art. 79 comma 2 lettere c) del Ccnl 2019/21 (scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti);
- al salario accessorio delle elevate qualificazioni.
- incremento fondo straordinario

Evidenziato che l'adeguamento andrà verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2026, procedendo alle opportune, eventuali rimodulazioni, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamato il disposto dell'art 1, comma 124, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024): *“Ai fini del rispetto del limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.”;*

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della

presente determinazione

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, parte stabile, ammonta ad € 133.382,25;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026 - parte variabile - ammonta ad € 40.153,65;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 157.536,06**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2026", Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 pari ad € 205.910,37;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari interpretative;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

Descrizione	Importo
Progressione economica anni precedenti ("differenziale stipendiale" ex art. 78 c. 3 lett. b) del CCNL 2019/2021)	27.000,00
Differenziali stipendiali art 14 CCNL 2019/21(anni precedenti)	45.000,00
Indennità di comparto quota carico fondo (art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004)	17.000,00
Totale utilizzi vincolati	89.000,00

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione € 157.536,06, di cui € 89.000,00 risultano avere utilizzo destinato, come evidenziato

nel seguente prospetto riassuntivo:

Descrizione	Importo
Totale utilizzabile al netto delle decurtazioni	157.536,06
Totale utilizzi vincolati	89.000,00
Totale risorse disponibili per la contrattazione	68.536,06
Di cui risorse destinate:	
Incentivi funzioni tecniche	(-) 8.000,00
Incentivi IMU/TARI	(-) 5.000,00
Totale risorse a disposizione della contrattazione al netto degli utilizzi vincolati e destinati	55.536,06

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2022/2025 sottoscritto in data 29/12/2023;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamata la deliberazione n. 71/2023/PRSE del 12.07.2023, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, sottolineando l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione della regolare costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi di legge;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Di adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, per un importo di € 38.548,80, quantificandolo quindi in € 205.910,37, comprensivo il salario accessorio del Segretario Comunale;
3. Di dare atto, anche per l'anno 2026, dell'incremento di cui all'art. 14, comma 1-bis, d.l. n. 25/2025 per € 15.000,00, *con contestuale decurtazione delle risorse stabili soggette al limite di legge a favore dello stanziamento del salario accessorio degli incaricati di Elevata Qualificazione, ex art. 7 comma 4 lettera u) del vigente Ccnl*, per € 5.732,07, così come disposto con delibera di G.C. n. 109/2025, nella quale si è attestato il rispetto pluriennale dei vincoli normativi e finanziari previsti:
 - valore "soglia" ai sensi del d.m. 17/03/2020, attuativo dell'art. 33 del d.l. 34/2019;
 - tetto generale alla spesa del personale di cui all'art. 1 comma 557, della legge 296/2006;
 - equilibrio pluriennale di bilancio, così come asseverato dall'organo di revisione contabile;
4. Di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, per un importo complessivo utilizzabile di **€ 157.536,06**, come da Allegato A) alla presente Determinazione;
5. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti;
6. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2026 afferenti la spesa del personale;
7. Di dare atto che della presente costituzione sono vincolate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

Descrizione	Importo
Progressione economica anni precedenti ("differenziale stipendiale" ex art. 78 c. 3 lett. b) del CCNL 2019/2021)	27.000,00
Differenziali stipendiali art 14 CCNL 2019/21(anni precedenti)	45.000,00
Indennità di comparto quota carico fondo (art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004)	17.000,00
Totale utilizzi vincolati	89.000,00

8. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2027, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
9. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce

obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

10. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
11. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
12. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile Area 2.

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2026	
Risorse stabili soggette al limite - Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019/2021	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	103.970,79
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CCNL 2016/2018	858,91
RISORSE ART. 2 COMMA 3 D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D) CCNL 2016/18	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) CCNL 2016/2018 - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) CCNL 2016/2018 - SCELTE DEGLI ENTI	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) CCNL 2016/2018 - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G) CCNL 2016/2018	
....	
Risorse stabili soggette al limite - Art. 79 comma 1 lettera c) CCNL 2019/2021	
INCREMENTO CONSISTENZA DI PERSONALE (compreso ART. 67 COMMA 2 LETTERA H) CCNL 2016/2018)	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	104.829,70
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 2019/2021	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) CCNL 2016/2018 - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015	2.246,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) CCNL 2016/2018 - INCREMENTI CCNL 2016/2018	1.977,17
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - Art. 79 comma 1 e 1bis CCNL 2019/2021	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	2.112,50
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D) - INCREMENTI CCNL 2019/2021	1.818,83
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1-BIS - DIFFERENZIALI D3G-D1 E B3G-B1 (in servizio al 01.04.2023)	4.499,60
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - Art. 58 comma 1 CCNL 2022/2024	
INCREMENTO 0,14 MONTE SALARI 2021 - quota 2026	898,05
Altre risorse stabili ESCLUSE dal limite	
RIDETERMINAZIONE DIFFERENZIALE STORICO - ART. 78 COMMA 3 LETT. B) CCNL 16/11/2022 (ARAN Id: 37607)	
INCREMENTO D.L. 25/2025 ART. 14 COMMA 1-BIS (Decreto PA)	15.000,00
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	28.552,55
TOTALE RISORSE STABILI	133.382,25
Risorse variabili soggette al limite - Art.79 comma 2 lettera a) CCNL 2019/2021	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) CCNL 2016/18 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) CCNL 2016/18	49,94
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F) CCNL 2016/2018 - ART. 54 CCNL 14/09/2000	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G) CCNL 2016/2018	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K) CCNL 2016/2018	
Risorse variabili soggette al limite - Art. 79 comma 2 CCNL 2019/2021	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	22.691,45
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 98 COMMA 1 LETTERA C - PROVENTI C.D.S.	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	22.741,39
Risorse variabili NON soggette al limite - Art. 79 comma 2 CCNL 2019/2021	
ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 COMMA 3 LETT. A) CCNL 2016/2018 - ENTRATE CONTO TERZI O SPONSORIZZAZIONI - ATT.TA' NON ORDINARIE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) CCNL 2016/2018 - CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) CCNL 2016/2018 - AVVOCATURA - SPESE CONTROPARTE/COMPENSATE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023 / D.LGS. 50/2016 (DAL 2018);	8.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 1 COMMA 1091 - INCENTIVI IMU E TARI	5.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - COMPENSI ATTIVITA' ISTAT	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - RISORSE SERVIZI AGGIUNTIVI P.L. PER PRIVATI ART. 56 TER CCNL 2016/18 - ART. 22 C. 3-BIS D.L. 50/2017	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ENTI TITOLARI/ATTUATORI PROGETTUALITA' PNRR ART. 8 COMMI 3 E 4 D.L. N. 13/2023	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - D.L. 80/2021 - INCREMENTO ASSUNZIONI T.D. FINANZIAMENTO DIRETTO PNRR	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART 31-BIS COMMA 1 E 5 D.L. 152/21. ACCESSORIO ASSUNZIONI T.D. ENTE/MINISTERO INTERNO	
ECONOMIE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 CCNL 2019/2021 - QUOTA 2026	779,62
...	
Risorse variabili NON soggette al limite - ART. 58 CCNL 2022/2024	
0,22% MONTE SALARI 2021 QUOTA FONDO - ART. 58 COMMA 2 CCNL 2022/2024 - QUOTA 2026 + recupero QUOTA ANNO 2025	1.836,54
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 58 COMMA 1 CCNL 2022/2024 - 0,14% M.S. 2021 QUOTA ANNI 2024/2025 (una tantum)	1.796,10
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017	17.412,26
TOTALE RISORSE VARIABILI	40.153,65
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	173.535,90
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	127.571,09
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	45.964,81
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - ART.1 COMMA 456 L. 147/2013 (SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014))	6.940,05
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES D.LGS. 165/2001)	
DECURTAZIONE ART 7 COMMA 4 LETTERA U) CCNL 2019/21 - INCREMENTO ELEVATE QUALIFICAZIONI NEL RISPETTO LIMITE 2016	5.732,07
DECURTAZIONE PER INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO - CCNL 2022/2024 (SOLO ENTI SENZA DIRIGENZA, PREVIA CONTRATTAZIONE)	
DECURTAZIONE PER CONGLOBAMENTO INDENNITA' DI COMPARTO, ART. 60, COMMA 2, CCNL 2022/2024	3.327,72
ALTRE DECURTAZIONI...	
TOTALE DECURTAZIONI	15.999,84
TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	157.536,06
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	0,00
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	157.536,06



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

N. 78 / 2026

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2026"

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

Marciana li, 21/09/2026

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA MANCUSI CHIARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).